

## REGOLAMENTO (CEE) N. 977/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1989

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio di sansa d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio <sup>(3)</sup> prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato notevoli quantitativi d'olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 <sup>(5)</sup>, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità degli oli d'oliva; che la situazione del mercato italiano dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denominato « AIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità di un quantitativo di circa 5 000 t di olio di sansa di oliva.

*Articolo 2*

Il bando di gara è pubblicato il 17 aprile 1989.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 21.

*Articolo 3*

Le offerte devono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia, entro e non oltre il 26 aprile 1989, alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta, alla data del 31 dicembre 1988, in un registro pubblico di uno Stato membro. Inoltre, ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 500 t.

*Articolo 4*

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 10 gradi di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito conformemente a quanto appresso indicato:

olio di sansa di oliva:

— meno di 10 gradi di acidità sino a 8 gradi:

    aumento di 350 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 10 gradi;

— meno di 8 gradi di acidità:

    aumento supplementare di 300 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 8 gradi;

— più di 10 gradi di acidità:

    diminuzione di 350 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 10 gradi.

*Articolo 5*

L'AIMA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il prezzo d'offerta più elevato ricevuto.

*Articolo 6*

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.